|  |
| --- |
| **B14 – (DIG) MODULO PER L’ESPLICAZIONE DELLE RISERVE** |

Riserva relativa al seguente documento:

* ordine di servizio nr.      ;
* il processo verbale di consegna dei lavori;
* il registro di contabilità relativo al SAL nr      ;
* il processo verbale di sospensione dei lavori nr.      ;
* il processo verbale di ripresa dei lavori nr.      ;
* il certificato di ultimazione dei lavori;
* il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione;

* atto di sottomissione in caso di motivato dissenso

|  |  |
| --- | --- |
| **Lavori** |       |
| **Codice CIG** |       | **CUP** |       |
| **Opera** |  | **Codice** |  |
| **Contratto di data**  |       | **n.** |       |
| **Importo del contratto** |       |
| **Provv. di aggiudicazione** |       | **data e n.** |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data di consegna dei lavori** |       |
| **Committente**  |       |
| **Direttore dei lavori**  |  | **PEC:** |       |
| **RUP** |       | **PEC:** |       |
| **Ufficio tecnico di riferimento** |       | **PEC:** |       |
| **TU** |       | **PEC:** |       |
|  |  |
| **Appaltatore** |       |
| indirizzo sede legale: |  | **PEC:** |  |
| Partita IVA: |       |
| Codice fiscale |       |
| Legale rappresentante dell’appaltatore |       |
| **Tempo utile per l’ultimazione dei lavori** |       |
| **Termine di ultimazione** |       |

Il sottoscritto      , in qualità di legale rappresentante dell’appaltatore, esplica le seguenti riserve:

Data e luogo

l’appaltatore

*(sottoscritto con firma digitale visibile)*

Informazioni per l’utilizzo:

Per contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del d.m. n. 49/2018:

Qualora la riserva riguardi il conto finale, si ricorda che ai sensi dell’art. 201 DPR. N. 207/2010, “l'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'[articolo 239 del codice](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#239) o l'accordo bonario di cui all'[articolo 240 del codice](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#240), eventualmente aggiornandone l'importo”.

Qualora la riserva riguardi il collaudo, la stessa potrà avere a oggetto solamente le operazioni di collaudo e non contestazioni precedenti, le quali dovranno invece risultare nel registro di contabilità e nel conto finale.

Per contratti stipulati in data successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 49/2018:

La disciplina specifica delle riserve è prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto ai sensi dell`art. 9, d.m. n. 49/2018.

Il documento deve essere sottoscritto e trasmesso al direttore dei lavori.

Per l’atto di sottomissione e l’ordine di servizio i 15 (quindici) giorni previsti a pena di decadenza per l’esplicazione delle riserve decorrono dal ricevimento dell’atto inviato via pec.

Per contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati dopo il 1° luglio 2023, data in cui il D.lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia:

La disciplina specifica delle riserve è contenuta all’art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023 secondo cui “*Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile*”.

L’art. 7 dell’All. II.14 prevede quanto segue:

1. In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

3. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.